

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 novembre 2017

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Alessandro NOGARA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1674** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 11/1998. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2132 DEL 3 AGOSTO 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” ed in particolare l’art. 15, comma 5, che individua la Conferenza di pianificazione quale organo deputato a esprimere le valutazioni di competenza delle strutture regionali chiamate a pronunciarsi in ordine alle varianti sostanziali ai PRG comunali, al nulla osta per l’esercizio dei poteri di deroga di cui all’art. 88 nonché ai procedimenti riguardanti le varianti al PTP ai sensi dell’art. 7, comma 5;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1183 del 17 aprile 2000, avente per oggetto “Approvazione di norme di attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n 11 relativamente alla Conferenza di pianificazione”, n. 2487 del 19 luglio 2004 concernente la “Revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15 – comma 3 – della l.r. 11/1998, in relazione all’attuale struttura organizzativa dell’amministrazione regionale” e n. 4379 del 16 di dicembre 2005, concernente “Ulteriore revisione della composizione della Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15 – comma 3 – della l.r. 11/1998, in relazione all’attuale struttura organizzativa dell’amministrazione regionale. Sostituzione della tabella I allegata alla DGR n. 1183/2000”;
- considerato che attualmente la Conferenza di pianificazione è regolamentata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 3 agosto 2007 concernente “Modificazioni alle norme di attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n 11 relativamente al funzionamento e alla composizione della Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 3 della legge medesima, sostituzione dell’allegato A e della tabella I di cui alla DGR n. 1183/2000”;
- ritenuto necessario aggiornare il regolamento vigente della Conferenza di pianificazione per tener conto dell’evoluzione dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale e in recepimento dell’affermarsi di prassi applicative funzionali del processo di valutazione delle varianti dei piani regolatori comunali;
- ritenuto altresì opportuno, in considerazione del disegno di legge in corso di predisposizione di modifica alla l.r. 11/1998 che propone, tra l’altro, una revisione dell’iter di approvazione delle varianti sostanziali al PRG, di predisporre un secondo testo del regolamento della Conferenza di pianificazione aggiornato e coerente con il nuovo testo che modifica i contenuti dell’art. 15 della legge medesima;
- esaminato il documento predisposto dal competente ufficio della Struttura pianificazione territoriale, quale obiettivo dirigenziale 2017, e condiviso con le strutture regionali partecipanti alla Conferenza di pianificazione riguardante “Aggiornamento delle modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione nell’ambito del procedimento di approvazione dei piani regolatori comunali”, comprendente la relazione illustrativa dell’Obiettivo dirigenziale, l’allegato A alla presente deliberazione denominato “Modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 15, comma 5 della l.r. 11/1998” e l’allegato B alla presente deliberazione denominato “Modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione in coerenza con i contenuti del disegno di legge regionale di riforma delle procedure di approvazione delle varianti sostanziali ai PRG”;
- stabilito di dare immediata esecuzione alla modifica delle modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione ai sensi della vigente l.r. 11/1998, art. 15, comma 5 come disciplinato all’allegato A della presente deliberazione;
- ritenuto di condividere le modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione di cui all’allegato B della presente deliberazione, concernente l’adeguamento dello stesso alla l.r. 11/1998 in fase di revisione, demandando alla struttura competente in materia di urbanistica la predisposizione della relativa deliberazione non appena sarà in vigore la nuova norma;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13.11.2017;

- preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio generale dell'Amministrazione regionale;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- sentito l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro BACCEGA;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le “Modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 11/1998” allegato A alla presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 3 agosto 2007 concernente “Modificazioni alle norme di attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n 11 relativamente al funzionamento e alla composizione della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3 della legge medesima, sostituzione dell'allegato A e della tabella I di cui alla DGR n. 1183/2000”;
- 3) di prendere atto delle “Modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione in coerenza con i contenuti del disegno di legge regionale di riforma delle procedure di approvazione delle varianti sostanziali ai PRG”, allegato B alla presente deliberazione, e di demandare alla struttura competente in materia di urbanistica la predisposizione della relativa deliberazione non appena sarà in vigore la nuova norma;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Struttura organizzativa pianificazione territoriale

“Modalità di funzionamento della Conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 15, comma 5 della l.r. 11/1998”

ART. 1 - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme disciplinano la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 15, comma 5 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
2. La Conferenza di pianificazione valuta le varianti sostanziali e sostanziali generali, le deroghe agli strumenti urbanistici nonché, nel caso di esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 5, le varianti e le deroghe al PTP.
3. La Conferenza di pianificazione inoltre conclude il procedimento di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, qualora tale procedimento non si sia già concluso anteriormente alla data di Convocazione della Conferenza medesima.
4. La Conferenza di pianificazione è una conferenza di tipo interprocedimentale.

ART. 2 - STRUTTURA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. La Conferenza di Pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/1998 è composta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici e protezione dell'ambiente, comprendente anche la materia delle aree boscate.
2. La Conferenza di pianificazione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 11/1998, è composta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto.
3. Come previsto dall'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/1998, il responsabile del procedimento può individuare altre strutture o soggetti competenti, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali e sostanziali generali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.

ART. 3 - SOGGETTI COMPETENTI A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Alla Conferenza di Pianificazione partecipa il responsabile delle strutture organizzative regionali come individuate al precedente articolo 2.
2. Il responsabile delle strutture organizzative regionali convocate può rilasciare al personale della medesima struttura apposita delega che riferisca e trasferisca al rappresentante il potere di esprimere, in seno alla Conferenza, la volontà della Struttura che rappresenta.
3. Ai lavori della Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/1998 partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante, eventualmente supportato dai tecnici redattori della variante nonché dal responsabile dell'ufficio tecnico.
4. Ai lavori della Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 88, comma 3, della l.r. 11/1998 può, su apposito invito del responsabile del procedimento, partecipare il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

5. Il responsabile del procedimento può, su apposito invito, acquisire in Conferenza il contributo di altri soggetti interessati, esterni all'Amministrazione regionale e/o alla pubblica amministrazione, sia nell'ambito della partecipazione al procedimento sia come contributo tecnico.

ART. 4 - FORMALE CONVOCAZIONE

1. La Conferenza di pianificazione è convocata dal responsabile del procedimento della struttura competente in materia urbanistica.
2. Il responsabile del procedimento, una volta verificata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti dalle disposizioni che regolano i singoli procedimenti, convoca la Conferenza di pianificazione con propria lettera da cui risulti l'esatta individuazione dell'argomento oggetto della riunione. A tale lettera di convocazione deve essere allegata tutta la documentazione raccolta nella fase istruttoria necessaria al fine di porre i responsabili delle strutture convocate nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie valutazioni.
3. Tra la data di protocollo della lettera di convocazione e la data fissata per la Conferenza di pianificazione devono intercorrere almeno 10 giorni, tenendo conto dei termini per la conclusione del procedimento principale stabiliti dalla l.r. 11/1998 e/o dai provvedimenti attuativi.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Alla Conferenza di pianificazione devono prendere parte le strutture regionali convocate per mezzo di un soggetto che le rappresenti ai sensi dell'art. 3 delle presenti norme.
2. Nei casi straordinari ed urgenti in cui uno o più responsabili delle strutture regionali convocate o un loro delegato siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, è richiesta la comunicazione, entro la data della Conferenza, dell'impossibilità alla partecipazione, nonché della conferma o della rivalutazione del parere di competenza espresso dalla propria struttura, tenuto conto del documento istruttorio allegato alla convocazione della Conferenza medesima.
3. L'assenza di una delle strutture regionali regolarmente convocate, sebbene sia stata trasmessa la comunicazione di cui al comma 2, assume il valore di assenso alle determinazioni conclusive della Conferenza.
4. L'immotivata assenza alla Conferenza di pianificazione costituisce un fattore della valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 45 del 23 ottobre 1995.

ART. 6 - TERMINI

1. La Conferenza di pianificazione deve riunirsi nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal responsabile del procedimento nella lettera di convocazione.
2. I lavori della Conferenza di pianificazione devono, di norma, concludersi il giorno in cui la Conferenza è stata convocata.

3. Se la Conferenza di pianificazione, vista la complessità degli argomenti da trattare o nel caso di richiesta di approfondimenti da parte del responsabile del procedimento, non conclude i propri lavori nel corso della prima riunione, è convocata una seconda, o più d'una riunione, per l'espressione della valutazione finale. In tal caso, i termini del procedimento principale si considerano interrotti e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti interessati specificando il giorno in cui gli stessi ricominceranno a decorrere. I lavori della Conferenza non possono superare i 60 giorni.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Le funzioni di Presidenza e di segreteria della Conferenza di pianificazione sono attribuite alla struttura regionale competente in materia urbanistica.
2. Il responsabile del procedimento assume la funzione di Presidenza della Conferenza di pianificazione. E' nominato come segretario verbalizzante un funzionario della struttura competente in materia urbanistica.
3. Il Presidente apre la seduta e cede la parola al responsabile dell'istruttoria il quale espone i risultati dell'istruttoria, le ipotesi di determinazione e quant'altro necessario per la valutazione finale da assumersi in Conferenza.
4. Esaurita la fase illustrativa, il Presidente invita i rappresentanti delle strutture regionali presenti ad esprimere le valutazioni di competenza in relazione all'argomento oggetto della riunione.
5. Il Presidente invita il Sindaco, qualora presente alla Conferenza di pianificazione, ad esprimere le proprie valutazioni, controdeduzioni, o chiarimenti utili per raggiungere la valutazione finale il più possibile condivisa tra Comune e rappresentanti delle strutture regionali presenti.
6. Conclusa, poi, tale fase, il Presidente dà avvio al dibattito tra i conferenti per il raggiungimento della valutazione finale.
7. L'eventuale dissenso espresso dal Sindaco sulla valutazione finale assunta dalla Conferenza deve essere congruamente motivato e messo a verbale.

ART. 8 - VALUTAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE: COMUNICAZIONE ED EFFETTI

1. Qualora nel corso della Conferenza di pianificazione non si raggiunga una valutazione finale condivisa, la valutazione stessa è assunta dal Presidente, ovvero dal responsabile del procedimento, sulla base di espressa motivazione.
2. La valutazione finale della Conferenza di pianificazione può essere:
 - positiva;
 - positiva, ancorché sottoposta a condizioni e/o prescrizioni;
 - negativa.
3. La valutazione finale della Conferenza di Pianificazione è comunicata mediante posta certificata dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti formalmente convocati.

ART. 9 - VERBALE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1. Il verbale della conferenza contiene:
 - l'oggetto della Conferenza;
 - l'elenco delle strutture regionali convocate;
 - l'elenco delle strutture regionali intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;
 - l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun intervenuto o dei pareri inviati dai soggetti, impossibilitati a partecipare ai sensi dell'art. 5 delle presenti norme, oltre i termini per la redazione dell'istruttoria;
 - la valutazione finale espressa attraverso l'esposizione in forma analitica delle determinazioni assunte.
2. Il verbale, dopo essere stato verificato da tutti partecipanti, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trasmesso agli stessi tramite posta certificata.
3. Il verbale è mantenuto agli atti della struttura competente in materia urbanistica.